



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 50 del 09/11/2022

Assessore Proponente: SPINETTI JACOPO

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE "ARTI DI STRADA"

L'anno duemilaventidue e questo giorno nove del mese di novembre alle ore 21:00 in Campo nell'Elba nella sala consiliare del Palazzo Municipale, ha luogo in prima convocazione in seduta straordinaria l'adunanza del Consiglio Comunale convocata dal Sindaco con avvisi in data 4 novembre 2022 prot. N. 15735, con la presenza dei seguenti componenti:

MONTAUTI DAVIDE	SINDACO	Presente
MAI DANIELE	ASSESSORE	Presente
LENZI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
SPINETTI JACOPO	ASSESSORE	Presente
PAOLINI CHIARA	ASSESSORE	Presente
BOCCADAMO ALESSANDRA	CONSIGLIERE	Presente
PIERULIVO CESARE	CONSIGLIERE	Assente
BARTOLI CLAUDIA	CONSIGLIERE	Presente
MORTULA SILVANO	CONSIGLIERE	Presente
GALLI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Presente
GARGIULO DAVIDE	CONSIGLIERE	Presente
MANNU LUCIA	CONSIGLIERE	Presente
GOLLOB FULVIO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO del comune di Campo nell'Elba ROSSI ANTONELLA che redige il presente verbale ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MONTAUTI DAVIDE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Consigliere Alessandra Boccadamo illustra il punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che:

- in molte città italiane e del mondo a vocazione turistica l'attività degli artisti di strada è favorita in quanto concorre allo sviluppo culturale, sociale e turistico della città,
- gli artisti con le loro esibizioni in strada contribuiscono a moltiplicare ed arricchire le occasioni di incontro, comunicazione e socializzazione negli spazi urbani;

Dato atto che a seguito dell'abrogazione, prodotta dall'art.6 del D.P.R. 311 del 28 maggio 2001, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 121 Testo unico di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché ai correlati articoli del Regolamento di esecuzione del citato regio decreto (approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635) le attività degli artisti di strada possono essere liberamente svolte;

Considerato che questo Comune ha inteso riconoscere i diritti degli artisti di strada e valorizzarne l'espressione artistica in tutte le sue forme, contemperando il suo esercizio con la necessità di garantire i diritti dei residenti e degli ospiti, nel rispetto dell'ordine, della sicurezza e delle normative vigenti in particolare, per quanto riguarda le emissioni rumorose, il diritto al riposo delle persone, l'utilizzo del suolo pubblico, la tutela della circolazione stradale e dei suoi utenti ed il decoro e la pulizia degli spazi pubblici;

Atteso che con proprio precedente atto n.28 del 04.06.2021, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, è stato specificamente approvato il regolamento che disciplina le "arti di strada", attualmente vigente;

Considerato che il nostro territorio comunale accoglie in modo sempre crescente molti artisti di strada animando la stagione turistica locale e ritenuto pertanto opportuno ampliare sia in termini di spazi che di orario l'esercizio di tali attività;

Rilevata, dunque, la necessità di intervenire sul regolamento vigente modificando opportunamente il comma 1 dell'art.2 laddove viene disciplinato l'esercizio delle arti di strada con riguardo ai periodi, agli orari ed alle zone consentite, secondo quanto di seguito specificato:

Articolo 2 comma 1 attualmente vigente

Luoghi idonei all'esibizione degli artisti di strada e limitazioni

1 L'esibizione degli artisti di strada è consentita con i seguenti orari:

- **dalle 20 alle 24 dal 1 giugno al 30 settembre**
- **dalle 15 alle 22 dal 1 ottobre al 31 maggio.**

nelle aree pedonali, nelle piazze, nei parchi e nei giardini pubblici di tutto il territorio comunale, ad eccezione della frazione comunale di Marina di Campo nella quale sarà ammessa soltanto nelle seguenti zone:

- *Piazza Caponnetto (limitatamente al periodo 01.10 - 31.05 e max n.3 operatori in forma singola)*
- *Piazza della Fontana*
- *Piazza Vittorio Emanuele*
- *Piazza Giovanni da Verrazzano*

- *Pineta Gervaso Cammillo Gentini*
- *Giardino pubblico "Pinetina"*

salvo che tali aree siano destinate temporaneamente ad eventi occasionali.

Articolo 2 comma 1 opportunamente modificato

Luoghi idonei all'esibizione degli artisti di strada e limitazioni

- 1 L'esibizione degli artisti di strada è consentita durante tutto l'anno con i seguenti orari:
 - **dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00**nelle aree pedonali, nelle piazze, nei parchi e nei giardini pubblici di tutto il territorio comunale, ad eccezione della frazione comunale di Marina di Campo nella quale sarà ammessa soltanto nelle seguenti zone:
 - *Via Roma (limitatamente al tratto compreso tra Piazzetta Torino ed il numero civico 180)*
 - *Piazza Caponnetto*
 - *Piazza della Vittoria (limitatamente all'area ricompresa tra il Monumento ai Caduti ed il marciapiede del Lungomare Generale Mibelli)*
 - *Piazza della Fontana*
 - *Piazza Vittorio Emanuele*
 - *Piazza Giovanni da Verrazzano*
 - *Lungomare Generale Mibelli (limitatamente al viale pedonale nel tratto compreso tra il Club del Mare e lo stabilimento balneare "Il Capriccio")*
 - *Pineta Gervaso Cammillo Gentini*
 - *Giardino pubblico "Pinetina"*

salvo che tali aree siano destinate temporaneamente ad eventi occasionali;

Rilevato, altresì, che l'utilizzo delle aree che tra quelle sopra citate ricadono in area demaniale sarà subordinato alla opportuna modifica ad opera del competente ufficio comunale delle finalità d'uso della relativa concessione demaniale n.33/2015;

Vista la bozza del regolamento opportunamente modificato all'art.2 comma 1 che disciplina l'esercizio delle "Arti di Strada", composto da n.12 articoli, allegata e parte integrante della presente deliberazione, e sottoposta alla necessaria approvazione da parte della competente Commissione Consiliare Speciale per la Revisione dello Statuto e dei Regolamenti Comunali, che nella seduta del 28/10/2022 ha espresso parere favorevole al riguardo;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei competenti uffici ai sensi dell'art.49, D. Lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1 di approvare, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, le modifiche al comma 1 dell'art.2 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina delle "Arti di Strada", composto di n.12 articoli, così come allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- 2 di dare atto che l'utilizzo delle aree, che tra quelle in premessa citate ricadono in area demaniale, sarà subordinato alla opportuna modifica ad opera del competente ufficio comunale delle finalità d'uso della relativa concessione demaniale n.33/2015;
- 3 di trasmettere il presente deliberato, unitamente all'approvato regolamento, ai sensi dell'art.107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 al Responsabile dell'Area di Vigilanza, per gli adempimenti di competenza riferiti alla vigilanza e rispetto delle norme in esso contenute.

Successivamente, con separata votazione che dà il seguente risultato: n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Galli, Gargiulo, Mannu e Gollob) in quanto non ravvisano gli estremi dell'urgenza e improrogabilità, espressi nelle forme di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000.



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. 9 del 09.11.2022

IL SINDACO
MONTAUTI DAVIDE

IL SEGRETARIO
ROSSI ANTONELLA